DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, DI ACCERTAMENTI IN BASE AD ELEMENTI SEGNALATI DALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL DISAVANZO DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 11

E' istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei produttori agricoli operanti nel comparto dell'orticoltura, della florovivaistica e delle colture protette, al fine di accrescere la competitivita' di tali settori. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento e sulla base degli appositi piani di settore approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), fissa i criteri e le modalita' di utilizzazione del fondo. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 20 settembre 1990, non più in vigore dal 16 novembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato
Estremi	Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-di-1990/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it